

MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente.
2. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quale la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città

TITOLO I

TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' MERCEOLOGICHE VIETATE

1. Per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare e di prevenzione dell'inquinamento, si adotta la seguente disciplina che trova applicazione nell'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di cui all'art. 1 comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. e dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Sono fatte salve, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, e all'art. 3, comma 6, le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intese come insediamenti, e dunque indipendentemente dalla continuità della gestione, purché venga mantenuta la medesima tipologia di attività. Sono da intendersi come attività già esistenti anche quelle che, alla medesima data, abbiano avviato almeno un procedimento abilitativo in cui sia esplicitato l'avvio o modifica dell'attività oggetto dei divieti seguenti

3. E' vietato l'insediamento di nuove attività (anche in caso di trasferimento dall'esterno del Centro Storico) di:

- a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
- b) somministrazione di alimenti e bevande;
- c) artigianali/industriali di preparazione e/o vendita di prodotti alimentari.

4. Si deroga al principio di cui sopra qualora l' esercente si obblighi, per sé e per i futuri aventi causa, in sede di titolo abilitativo, a garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni, limitazioni e requisiti:

I. la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili;

II. i locali devono essere dotati di apposite misure atte ad escludere assembramenti di clienti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;

III. devono essere posti in vendita o somministrati prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della Città di Firenze e della Regione Toscana, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta, che individua anche le relative deroghe, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

IV. nei locali dell'esercizio non devono essere esercitate attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria anche mediante apparecchiature automatizzate.

5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, le attività di cui alle precedenti lettere a) e c), esistenti, dovranno adeguare la propria attività a quanto stabilito nel presente articolo, entro 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento, con l'esclusione degli esercizi storici e del commercio tradizionale di cui all'art.5. Decorso il termine sopra indicato senza che le attività siano state adeguate, l'Amministrazione avvierà il procedimento di revoca dei relativi titoli abilitativi.

6. E' vietata la vendita delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o ampliamento della superficie di vendita delle attività esistenti:

- a) materie prime tessili;
- b) rottami e materiale di recupero;
- c) articoli per l'imballaggio industriale;
- d) prodotti e materiali per l'edilizia;
- e) legnami;
- f) autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- g) natanti e loro accessori e ricambi;
- h) motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i) combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j) materiali e componenti meccanici e simili;
- k) materiali antincendio e accessori;
- l) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;

- m) prodotti chimici;
- n) oli lubrificanti;
- o) materiali termoidraulici.

7. Sono vietate, inoltre, le seguenti attività, sempre sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività, nonché per trasferimento dall'esterno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dell'attività esistente:

a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);

b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati;

c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non-food nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;

e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;

f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza;

g) imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto;

h) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;

i) attività di commercio all'ingrosso, che ricomprende anche le attività del cosiddetto "compro-oro";

l) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale.

m) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

Art. 3 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato pubblicizzare e/o esporre nelle vetrine o in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici di cui all'articolo 5.

2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.

3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.

4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.

6. Gli esercizi di cui al presente articolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni al presente articolo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO

1. Nella Via dei Tornabuoni, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono incompatibili le attività diverse da:

a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;

b) librerie;

c) gallerie d'arte e antiquari;

d) somministrazione di alimenti e bevande;

e) banche e assicurazioni;

f) commercio di oggetti preziosi;

g) commercio di orologi;

h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;

i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti.

2. Sul Ponte Vecchio è incompatibile il commercio di generi diversi da:

- a) oggetti preziosi;
- b) orologi;
- c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.

E' inoltre vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5 - FUNZIONE DI ESERCIZIO STORICO

1. E' istituita la "funzione di esercizio storico"; i requisiti che integrano tale funzione sono mantenuti anche in occasione di modifiche soggettive ed oggettive degli esercizi storici in essere, e tali requisiti devono essere in ogni caso dichiarati nei titoli abilitativi.
2. La Giunta, previo confronto con la Soprintendenza, approva, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposito disciplinare con il quale sono definiti i requisiti specifici della funzione, partendo dall'elenco "esercizi storici" allegato al Regolamento Urbanistico vigente, nonché i requisiti e le caratteristiche del commercio tradizionale.
3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico, salvo che la Giunta non deliberi che le qualità strutturali e storiche vengono mantenute anche modificando l'oggetto dell'attività.

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) per i locali sfitti:
 - 1) oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - 2) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - 3) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.

2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare.

CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.
2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.

ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.
2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.

ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

1. E' fatto divieto di svolgere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, pubblicità a bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche promuovendo sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo.
2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour").
3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.

ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI

1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo entro un'ora dalla chiusura del locale.

ART. 11 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:

- a) la notte di Capodanno;
- b) la notte Bianca;
- c) la notte di San Giovanni.

2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.

TITOLO III

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 – SANZIONI PER IL TITOLO I

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della

L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L 125/2001.

4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (riconducibili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).

6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione fino ad un massimo di giorni 20 (venti) di sospensione.

7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.

8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).

ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previsti nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

ART. 15 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

a) il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;

b) l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;

c) qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 16 - NORMA FINALE

L'Amministrazione entro un anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.